

Ai Presidenti
Consigli Regionali A.N.C.L. S.U.

Ai Presidenti
Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U.

Prot. n. 1646/SCF/12
Roma, 03 dicembre 2014

Oggetto: **MODALITA INCASSO QUOTE – INTEGRAZIONE - Art. 9 Statuto.**

Visto l'art. 9 dello Statuto che demanda all'Ufficio di Presidenza la definizione delle modalità per l'incasso delle quote;

Vista la delibera del Consiglio Nazionale del 18 giugno 2014, che, al fine di incrementare il tesseramento, ha stabilito a decorrere dall'anno 2015 quote differenziate dovute al Nazionale per i nuovi iscritti nelle seguenti misure: 1° anno 40,00 euro; 2° anno 80,00 euro e 3° anno quota ordinaria pari a 120,00 euro.

L'Ufficio di Presidenza al fine di coordinare la delibera del Consiglio Nazionale con le norme statutarie e regolamentari in vigore ed in particolare quelle relative alle quote dovute dai praticanti, pensionati e nuovi associati di età non superiore a 30 anni (art. 9 comma 6 statuto), ha stabilito quanto segue:

- a) la riduzione stabilita dal Consiglio Nazionale potrà avere efficacia solo nei confronti
 - degli associati effettivi (art. 7 comma 1 lett. A);
 - degli associati simpatizzanti limitatamente ai praticanti (art. 7 comma 1 lett. C);
- b) tale riduzione modifica di fatto, per i nuovi iscritti la quota dovuta al Nazionale;
- c) le quote di competenza del Nazionale per i nuovi iscritti vengono così modulate:

	1° anno	2° anno	3° anno
	2015	2016	2017
associati effettivi	€ 40,00	€ 80,00	€ 120,00
associati effettivi - 30 anni	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00
associati simpatizzanti	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00

- d) Le riduzioni di cui sopra si applicheranno automaticamente senza delibera a cura dell'Unione Provinciale;
- e) Le Unioni Provinciali che decidessero di ridurre la quota di loro spettanza rispetto alla quota base per i pensionati, praticanti e giovani di età inferiore ad anni 30 dovranno assumere specifica delibera a cura dell'Assemblea Provinciale;

- f) La quota base relativa a pensionati, praticanti e giovani di età inferiore ad anni 30, sulla base del testo dello statuto (art. 9 comma6), è di valore unitario uguale e la quota ridotta di spettanza del nazionale sarà riconosciuta , come già detto, solo ai praticanti ed ai giovani di età inferiore ad anni 30;
- g) Nel caso la riduzione proposta dalle Assemblee Provinciali, per le quote di cui alla lettera f), sia percentualmente inferiore al 50% della quota dovuta dalla generalità degli iscritti, la quota dovuta al Nazionale sarà calcolata e proporzionalmente aumentata sulla base del disposto dell'art. 12 del regolamento incasso quote ad esclusione dei primi due anni per i nuovi iscritti.

Cordiali saluti.

Il Tesoriere Nazionale

Luca Bonati

